

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/04/2019 al 02/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
PIETRO DELL'EDERA

n. 60 d'ordine del registro
Adunanza del 28.03.2019



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU – Approvazione Aliquote e detrazioni per l'anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di MARZO a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore 9,30 con il seguito.

A seguito di avviso prot. n. 11350 del 22.03.2019 contenente la seguente dicitura "Sessione Ordinaria" spedito dal Presidente del C.C. e consegnato via PEC ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è PUBBLICA di II CONVOCAZIONE per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Domenico VITTO (Sindaco)	1		10. Arianna LIOTINO	9	
2. Francesco DE DONATO	2		11. Paolo MAZZONE	10	
3. Marilena ABBATEPAOLO		1	12. Domenico PELLEGRINI		2
4. Fonte LOFANO	3		13. Onofrio LILLA		3
5. Francesco Saverio MANCINI	4		14. Dionisio LAMANNA		4
6. Valerio CANTATORE	5		15. Antonello DI GIORGIO		5
7. Francesco FRUGIS	6		16. Mariagabriella RUGGIERO		6
8. Lucia BRESCIA	7		17. Maria LA GHEZZA		7
9. Pietro MAGLIONICO	8				

Totale Presenti **10** assenti **7**

Assume la presidenza Francesco De Donato nella Sua qualità di Presidente del C.C., il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, lettera a, del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale del Comune Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE.

Nominati scrutatori i Signori Consiglieri Comunali _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'O.d.G.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il 5° punto all'Ordine del Giorno: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU – Approvazione Aliquote e detrazioni per l'anno 2019 ed invita a relazionare il Dirigente Area I Dott. Nico Vitto, il quale espone come di seguito:

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dal D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;

CONSIDERATE, tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e alla L. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, D.L. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75" e dell'intero comma 8 bis "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

CONSIDERATO che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che "Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado

(genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;

PRESO ATTO che per i cittadini italiani residenti all'estero, l'art. 9-bis del D.L. 47/2014 introduce un'assimilazione ex-lege, a partire dall'anno 2015, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che:

- L'unità immobiliare non sia oggetto di locazione o comodato;
- L'unità immobiliare sia posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE già pensionati nei paesi di residenza.

CONSIDERATE le deroghe alle altre aliquote e fattispecie:

- **Art. 13 dl 201/2011 comma 6-bis:**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta del 75 per cento;

- **Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis:**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- **Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013:**

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

PRESO ATTO CHE in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i., fissa le seguenti misure di base:

- Aliquota dello **0,4%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- Aliquota dello **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
- Aliquota dello **0,76%** per tutti gli altri immobili

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 72 del 28.12.2017 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 145/2018 che permette, per l'anno 2019, di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge 147/2013, art. 1, che al comma 677 prevede che *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita*

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”.

Relativamente ad aliquote e detrazioni, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, e di cui all'art. 1, comma 380, della legge n. 224/2012, i comuni possono:

Aliquote:

- variare l'aliquota base degli altri immobili in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- variare l'aliquota base dell'abitazione principale in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale;
- variare l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D in aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale le fattispecie immobiliari imponibili meglio descritte nel Regolamento per la disciplina dell'IMU così come approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.04.2016 e s.m.i.

Detrazioni:

disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

VISTA la Delibera n. 17 del 30.04.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATA la volontà da parte dell'Amministrazione Comunale, per l'anno d'imposta 2019:

- di aumentare di 0,3 punti percentuali la sola aliquota ordinaria;
- di favorire i proprietari di immobili accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi, riconoscendo l'abbattimento IMU nella misura del 0,5 per mille rispetto alla aliquota ordinaria che viene elevata al 10,6 per mille;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il D.M. del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n.28 del 2 febbraio 2019, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al 31 marzo 2019;

RILEVATO che anche per l'anno 2019 il comma 380, lettera f), dell'art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale di cui all'art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario sarà acquisito in sede di adozione della delibera di approvazione del bilancio 2019/2021 onde rilevare la congruità della complessiva manovra tributario finanziaria per gli anni 2019/2021.

Si chiede al Consiglio Comunale di approvare il presente punto all'o.d.g.

A questo punto il Presidente, sentiti gli interventi, come da dibattito allegato, pone a votazione il presente punto all'O.d.g

CONSIGLIERI PRESENTI 10

CONSIGLIERI ASSENTI 7 (M. Abbatepaolo, D. Pellegrini, O. Lilla, D. Lamanna, A. Di Giorgio, M. Ruggiero, M. La Ghezza)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 25.11.2013, così come modificato dalla Delibera di C.C. n. 22 del 30.09.2014 e successivamente dalla Delibera di C.C. n. 17 del 30.04.2016;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **DI AUMENTARE**, per l'anno 2019, di 0,3 punti percentuali la sola aliquota ordinaria, passando dal 7,6 per mille al 10,6 per mille;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019, limitatamente alle fattispecie imponibili ad esclusione di quelle di cui al punto 1, le aliquote e le detrazioni già vigenti nell'anno 2018 ed approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017;
3. **DI APPROVARE**, pertanto, per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote/Detrazione anno 2019	Misura
Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.	4 per mille
Unità immobiliari, con eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano rispettati i vincoli di cui alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, d.l. 06/12/2011 n. 201 (con abbattimento del 50% della base imponibile)	10,6 per mille
Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale appartenenti alle seguenti categorie catastali: A (abitazioni – cosiddetti immobili a disposizione) e C/2, C/6, C/7 (magazzini, garage, posto auto, tettoie);	10,6 per mille
Unità immobiliari diversi dall'abitazione principale accatastati in categorie A, locati per uso abitativo con regolare contratto registrato la cui durata supera i 12 mesi	10,1 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.	10,1 per mille (-75%)
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D	7,6 per mille
Tutti gli altri immobili (commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.) ivi comprese le aree fabbricabili e le unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo D.	10,6 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esente
Terreni agricoli diversi da quelli sopra	10,6 per mille
Unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	esente
Fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8, articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011	esente

Detrazione per i casi residuali di abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;	€200,00
---	---------

4. **DI CONSIDERARE** il presente provvedimento consiliare atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
6. **DI DARE** alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'immediata esecutività dell'atto

CONSIGLIERI PRESENTI	10
CONSIGLIERI ASSENTI	7 (M. Abbatepaolo, D. Pellegrini, O. Lilla, D. Lamanna, A. Di Giorgio, M. Ruggiero, M. La Ghezza)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	10

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito favorevole della votazione come innanzi riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

Dott. Raffaele Nicola VITTO

AREA I^ ECONOMICO FINANZIARIA
IL RESPONSABILE AREA I^
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

F A V O R E V O L E

IL RESPONSABILE

Dott. Raffaele Nicola VITTO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE.

IL PRESIDENTE DEL C.C.
Francesco DE DONATO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
- È divenuta esecutiva il _____
 - essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3 del T.U./2000);
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U./2000);

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE
